

STATUTO FONDAZIONE PRODIGIO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.1 È costituita la Fondazione denominata Fondazione ProDigio Ente del Terzo Settore in breve anche ProDigio ETS (nel proseguo solo "Fondazione").

2.1 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SEDE

Articolo 2

2.1 La Fondazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI), via L. Da Vinci n.63.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 3

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), h), i), q), u) dell'art. 5 comma 1 del Dlgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione ha per scopo garantire un'accoglienza adeguata ai malati e ai loro accompagnatori che, lontani dalla propria città per ricevere cure, affrontano difficoltà pratiche ed emotive. Per questo la Fondazione promuove la creazione di luoghi ove, assieme all'accoglienza logistica, sia possibile sviluppare relazioni e condividere esperienze tra gli ospiti con il supporto materiale, psicologico e spirituale di operatori e volontari affinché l'attenzione sia sempre rivolta al benessere e alla dignità di chi affronta la malattia.

La Fondazione intende inoltre realizzare, promuovere e sostenere la ricerca, di base e applicata contro l'osteosarcoma e altre patologie rare e/o tumorali.

3.2 La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) costituire e gestire strutture di accoglienza che offrano, a condizioni accessibili, ospitalità ai malati e ai loro accompagnatori;
- b) fornire supporto psicologico e legale in favore dei malati e delle loro famiglie;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative o sportive rivolte ai malati;
- d) sostenere economicamente i malati e le loro famiglie e promuovere

iniziative concrete di aiuto ai bisogni materiali e spirituali degli ospiti;
e) promuovere e sostenere progetti volti alla diffusione delle migliori pratiche di cura e di accoglienza dei malati;
f) sostenere medici specializzandi attraverso il finanziamento di borse di studio di specializzazione in accordo con gli istituti universitari;
g) realizzare, promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica e sanitaria coerenti con le proprie finalità;
h) promuovere e partecipare a conferenze ed eventi, dialogando con istituzioni sia pubbliche che private;
i) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale della Fondazione anche attraverso la pubblicazione di libri, saggi ed opuscoli.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

PATRIMONIO

Articolo 4

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito

- dal patrimonio vincolato, ai sensi del comma 4 dell'art 22 del d.Lgs

117/2017, corrispondente al fondo di dotazione vincolato ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica;

4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.4 Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali il consiglio di amministrazione potrà altresì utilizzare i fondi patrimoniali disponibili.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

5.1 I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

FONDATORI

Articolo 6

6.1 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

6.2 Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori alle condizioni che seguono:

- venga presentato da almeno due Fondatori;
- concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo almeno pari a quello determinato dal Collegio dei Fondatori.

6.3 Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per l'attività svolta a favore della Fondazione o delle finalità da essa perseguite.

PARTECIPANTI

Articolo 7

7.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, mediante conferimento di attività, anche professionale, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

7.2 Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.

7.3 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi 3 (tre) anni dall'erogazione dell'ultimo contributo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI

Articolo 8

8.1 Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, (ii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, (iii) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, (iv) comportamento giudicato incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione, (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, (vi) essere stati condannati ad una pena definitiva che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi, (vii) comportamento contrario o incompatibile con le finalità e i principi ispiratori sanciti nello statuto e declinati più specificamente in eventuali regolamenti approvati dal Collegio dei Fondatori.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Collegio dei Fondatori.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, (ii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, (iii) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, (iv) comportamento giudicato incompatibile con le finalità e i principi ispiratori sanciti nello statuto declinati più specificamente in eventuali regolamenti approvati dal Collegio dei Fondatori, (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, (vi) essere stati condannati ad una pena definitiva che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

8.3 I Fondatori e i Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;

COLLEGIO DEI FONDATORI

Articolo 10

10.1 I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo sia divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

10.2 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero;
- b) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.
- e) attribuire a terzi la qualità di Fondatore;
- f) deliberare l'esclusione dei fondatori.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Articolo 11

11.1 Il Collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

11.2 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso. Il Collegio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Fondatori.

11.3 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

11.4 L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.5 Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.6 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza.

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Articolo 12

12.1 Il Collegio dei Partecipanti, ove costituito, è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che informa sulle attività della Fondazione. Esso può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

12.2 Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, variabile da tre a sette, nominati dal Collegio dei Fondatori.

13.2 I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

13.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente o il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Fondatori, che dovrà essere convocato per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte del Collegio dei Fondatori e comunque fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

13.5 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.

14.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- (i) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- (ii) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Presidente, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- (iii) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- (iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (v) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;

- (vi) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- (vii) attribuire la qualifica di partecipante;
- (viii) deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- (ix) approvare eventuali regolamenti interni;
- (x) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, il compenso e la durata dell'incarico;
- (xi) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;
- (xii) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di un "Advisory Board" con funzioni di proposta e di consulenza in merito alle attività della Fondazione. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere con comprovata esperienza sui temi attinenti alle finalità della Fondazione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione e deve essere inviato all'Organo di controllo. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente. Le delibere di cui al punto v) dell'art.14.2 sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti mentre le delibere di cui al punto viii) dell'art.14.2 sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

15.4 Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si

trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

15.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

15.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE

Articolo 16

16.1 Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

16.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

16.3 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o al terzo Consigliere entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

16.4 Il Presidente, predispone il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo, quest'ultimo dovrà essere inviato all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima del termine fissato per il Consiglio di Amministrazione che deve approvarlo.

VICE PRESIDENTE

Articolo 17

17.1 Il Vice Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

17.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

17.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18

18.1 L'Organo di Controllo, nominato dal Collegio dei Fondatori, può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Collegio dei Fondatori stesso. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

18.2 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

18.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

18.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.5 Qualora se ne ravvisi la necessità o nei casi di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Articolo 19

19.1 Agli amministratori, all'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 20

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

20.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

20.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.6 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 21

21.1 La Fondazione ha durata illimitata.

21.2 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

21.3 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

NORMA FINALE

Articolo 22

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, al DLgs 117/2017 e alle Leggi in materia.

F.to Di Giovanni Gianpaolo

F.to Francesca Fumagalli

F.to Lorenzo Di Giovanni

F.to Riccardo Di Giovanni

F.to Euro Bidinotto

F.to Elisabetta Riva

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Giussano, lì 24 marzo 2025